



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 24 ottobre 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di BARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 99/2025 _ Sospensione per la mancata comunicazione del domicilio digitale e ammissione al voto

Con il Vostro quesito è stato richiesto se per gli iscritti sospesi per la mancata comunicazione del domicilio digitale esista un termine per sanare la propria posizione ed esercitare il diritto di voto.

In via preliminare si osserva che l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare il domicilio digitale all'ordine di appartenenza è stato introdotto dall'art. 16, co 6 D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009. Successivamente, il D.L. n. 76/2020, ha introdotto il co. 7-bis all'art. 16 che ha previsto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per l'iscritto che non abbia comunicato il proprio domicilio digitale a seguito della diffida ad adempiere ricevuta dall'Ordine medesimo. La sanzione della sospensione, a tempo indeterminato, viene meno nell'ipotesi in cui l'iscritto comunichi all'Ordine il domicilio digitale.

Sempre in via preliminare è utile osservare che l'obbligo per l'iscritto di versare all'Ordine il contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e per il funzionamento del Consiglio nazionale è previsto dall'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il quale sanziona con la sospensione dall'esercizio della professione il mancato pagamento, revocabile a seguito della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute.

In tema di elezioni l'art. 20, co. 1 D.Lgs. n. 139/2005 prevede che, trenta giorni prima delle elezioni, vengano convocati tutti gli iscritti all'Albo, fatta eccezione per i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco dei non esercenti. Il comma 2 prevede un'unica deroga riguardo alla convocazione dei sospesi dall'esercizio della professione, disponendo che coloro che risultano sospesi per via della morosità possono partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto qualora entro il termine per la presentazione delle liste elettorali abbiano sanato la propria morosità.

Orbene, tenuto conto che entrambe le ipotesi di sospensione dall'esercizio della professione sono a tempo indeterminato e revocabili quando l'iscritto 'sani' a posteriori la propria condizione e considerato che la sanzione della sospensione per la mancata comunicazione del domicilio digitale è stata introdotta

in epoca successiva al D.Lgs. n. 139/2005 che ha introdotto all'art. 20 co 2 la possibilità per il sospeso per morosità di poter partecipare alle elezioni qualora sani la sua condizione entro il termine di presentazione delle liste, può ritenersi, in via analogica, che la medesima facoltà di poter far parte dell'elettorato attivo e passivo possa essere riconosciuta al sospeso per via della mancata comunicazione del domicilio digitale qualora entro il medesimo termine di presentazione delle liste comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio